

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater** N. 178

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **BERSELLI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MANCUSO

per il reato di cui all'articolo 595 c.p. commi 1, 2 e 3 (diffamazione aggravata)
(pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, proc. pen. n. 712/99 R.G.N.R.)

Presentata alla Presidenza il 28 febbraio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! —La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Filippo MANCUSO con riferimento al procedimento penale n. 712/99 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Il procedimento trae origine dalla trasmissione televisiva « Fatti e misfatti » del 10 febbraio 1999. Come emerge dal capo di imputazione, l'onorevole Mancuso avrebbe affermato che Giancarlo Caselli, procuratore della Repubblica di Palermo *pro tempore*, avrebbe mentito nell'audizione dinnanzi alla Commissione parlamentare antimafia tenutasi a Palermo il 3 febbraio 1999, allorché alla domanda se non fosse inopportuno mantenere il dottor Guido Lo Forte titolare della delega per gli affari penali di mafia, essendo quest'ultimo indagato a Caltanissetta, il dottor Caselli aveva risposto, contrariamente al vero, che la pratica era stata archiviata e che non rientrava nella sua competenza rimuovere il dottor Lo Forte da quella funzione. In particolare, l'onorevole Mancuso avrebbe dichiarato « Non è solo Lo Forte ad essere, per così dire, investito, è il gestore di tutta l'operazione Palermo, cioè lo stesso Caselli, a dover prima o dopo rispondere della propria azione quantomeno in sede disciplinare a meno che non preferisca, come dire, fuggirsene via davanti al proprio insuccesso ».

Per tali affermazioni l'onorevole Mancuso è stato querelato dal dottor Giancarlo Caselli.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 28 febbraio 2001.

Dall'analisi dei fatti è emerso che — secondo i membri della Giunta espressi sul punto — il fatto oggetto del procedimento è in chiara connessione con l'esercizio del mandato parlamentare. È pacifico infatti che quale membro della Commissione d'inchiesta parlamentare antimafia l'onorevole Mancuso abbia partecipato alla missione in Sicilia della Commissione stessa nel febbraio del 1999 ed abbia preso parte all'audizione del dottor Caselli. In tale contesto gli ha rivolto una domanda circa l'opportunità di attribuire una delega importante come quella per i fatti di mafia a un sostituto a carico del quale pendeva un procedimento presso la procura di Caltanissetta. Il dottor Caselli ha risposto da un lato che tale procedimento si stava per concludere favorevolmente per il dottor Lo Forte; e dall'altro comunque, che egli non si riteneva titolare di un potere di rimuovere magistrati dall'ufficio della direzione distrettuale antimafia.

Nella trasmissione televisiva in questione, l'onorevole Mancuso in definitiva ha inteso smentire la fondatezza della risposta del dottor Caselli, il quale — in particolare — a suo avviso ai sensi delle disposizioni vigenti dell'ordinamento giudiziario ben avrebbe potuto rimuovere magistrati dalla direzione distrettuale di cui era responsabile. In buona sostanza, pertanto, il deputato Mancuso nella trasmissione televisiva ha proiettato quanto già aveva sostenuto in sede parlamentare pochi giorni prima. A ciò occorre aggiungere

che le tematiche dei metodi del contrasto giudiziario della criminalità organizzata e della loro efficacia sono stati e permangono di attualità politico-parlamentare e che l'onorevole Mancuso è intervenuto su di esse in modo particolarmente qualificato, da vicepresidente della Commissione antimafia e da parlamentare impegnato costantemente sulle problematiche della giustizia, della magistratura e della sicurezza. In tale ambito egli ha esercitato una

critica da ritenersi insindacabile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per tali motivi, la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, *Relatore*.